



ALLEGATO N°1

Deliberazione C.C. n.32 del 9 marzo 2015

Regolamento Comunale per il rilascio del “Contrassegno di parcheggio per disabili”

Ai sensi del D.P.R. 30 luglio 2012 n°151 ed in conformità con la raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 04 giugno 1998

Titolo I CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Articolo 2 - Tipologie di contrassegno

Articolo 3 - Documenti per il rilascio del contrassegno

Titolo II CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE A DISABILI

Articolo 4 - Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate

Articolo 4 bis - Rilascio contrassegno annuale per l'utilizzo delle aree di sosta regolamentate a pagamento

Titolo III DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Procedimento per il rilascio del contrassegno e dello stallo personalizzato

Articolo 6 - Restituzione del contrassegno

Articolo 7 - Controllo periodico

TITOLO IV SANZIONI

Articolo 8 - Uso Improprio

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Furto o smarrimento

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 11 - Norme transitorie

Titolo I

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Articolo 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili”.
2. Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ovvero i non vedenti (ovvero gli ipovedenti con residuo visivo non superiore ad 1/20) possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998 di seguito altrimenti identificato come “contrassegno azzurro”.
3. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo (ovvero può essere utilizzato su qualsiasi veicolo di cui il titolare si serva anche se condotto da terzi) ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed in tutti i paesi europei che ne adottano la medesima tipologia.
4. Nell’ambito del comune di Lodi il possesso del contrassegno di parcheggio per disabili consente ai veicoli utilizzati per il trasporto dei soggetti titolari:
 - a) la circolazione all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) previa comunicazione al comando di Polizia Locale nei termini previsti dal vigente regolamento in materia;
 - b) la sosta a tempo indeterminato* negli spazi di sosta ad essi riservati;
 - c) la sosta a tempo indeterminato* nelle aree di parcheggio con sosta regolamentata mediante disco orario;
 - d) la sosta a tempo indeterminato* nelle aree di sosta a pagamento con rotazione a condizione di corrispondere una tariffa giornaliera equivalente al doppio della tariffa oraria prevista nello specifico ambito di regolamentazione della sosta. Lo spostamento del veicolo determina l’obbligo di corrispondere nuovamente la tariffa oraria (o frazione della stessa) corrispondente all’ambito in cui viene effettuata la sosta ovvero di avvalersi della medesima modalità di corresponsione della tariffa giornaliera sopra descritta.
5. Il contrassegno deve essere esposto, senza eccezione alcuna, in originale ed in modo interamente visibile sulla parte anteriore del veicolo al servizio del disabile in modo tale che il recto sia interamente e chiaramente visibile per l’eventuale attività di controllo.

Articolo 2 - TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:

- a) permanente;
- b) temporaneo.

2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente così come documentata da specifica certificazione medico-legale; Il contrassegno avrà comunque validità massima pari a 5 anni dalla data di rilascio.

3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea debitamente documentata da certificazione medica trasmessa in allegato alla domanda.

Articolo 3 - DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

1. Per il rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili” a titolo permanente l’interessato (esclusivamente se residente nel Comune di Lodi) deve presentare:

- a) domanda in carta semplice, utilizzando allo scopo l’apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale,;
- b) la certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza , la quale riporti esplicitamente che la commissione ha accertato la presenza di una patologia a carico del richiedente che determini una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero determini cecità (o ipovisione con residuo visivo non superiore a 1/20 ad entrambi gli occhi).
- c) Due fotografie a colori formato tessera (scattate come massimo nei sei mesi antecedenti la data della richiesta - 2 mesi per i minori di 6 anni) .
- d) Copia fotostatica a colori (non autenticata) del documento di riconoscimento del futuro intestatario
- d1) Copia fotostatica a colori (non autenticata) del documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale, del tutore o dell’amministratore di sostegno (in tutti i casi in cui la richiesta non possa essere per fondate ragioni inoltrata dal futuro intestatario);
- e) Solo in caso di rilascio di CONTRASSEGNI PROVVISORI: n°02 marche da bollo ognuna di controvalore pari ad € 16,00* (o di controvalore pari a quanto disposto da eventuali norme emanate in data successiva a quelle di approvazione del presente regolamento);

**Le Leggi sull'imposta del bollo - Art. 13 bis della Tabella B - D.P.R. n. 642/72 - così modificata dall'Art. 33, comma 4, lettera C della Legge n. 388/2000, stabiliscono che a coloro i quali viene riconosciuto e rilasciato il contrassegno invalidi con scadenza quinquennale - e non temporaneo - sono esenti dall'imposta di bollo, sia sulla domanda di rilascio/rinnovo che sul contrassegno medesimo*

2. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura dell'esercente la potestà genitoriale, dal tutore legale, dall'amministratore di sostegno ovvero dal coniuge/discendente diretto di 1° grado purché convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità della patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

3. Per le persone che presentano capacità di deambulazione temporaneamente impedita o sensibilmente ridotta in conseguenza di infortuni o patologie non aventi carattere cronico o permanentemente invalidante, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della invalidità.

4. Alla scadenza del permesso temporaneo, il soggetto dovrà presentare una nuova certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale che attesti il perdurare delle condizioni per cui il contrassegno era stato rilasciato, con l'indicazione dell'ulteriore periodo di durata dell'invalidità.

5. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con le medesime modalità previste al precedente punto 1 fatta salva la certificazione medica nel solo caso specifico rilasciata dal medico di famiglia il quale confermi il persistere delle condizioni patologiche che hanno determinato il rilascio del precedente contrassegno.

Titolo II

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE A DISABILI

Articolo 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SOSTA RISERVATE

1. Le aree di sosta riservate alle persone disabili dovranno risultare conformi alle disposizioni previste dall'Art 149 Figure II 445/a-b-c del D.P.R. 495/1992 così come modificato dal D.P.R 151/2012.

2. Nelle immediate vicinanze di Uffici Pubblici o di altre strutture di pubblica utilità, il Comune di Lodi si farà carico di predisporre almeno uno stallo di sosta riservato ai disabili fatta salva la previsione di ulteriori spazi (in nessun caso personalizzati) riservati ai titolari di contrassegno qualora ragioni di opportunità ovvero sopraggiunte disposizioni di legge/regolamentari lo prevedano.

3. Le Associazioni di volontariato, in possesso di veicoli specificatamente adibiti ed attrezzati per il trasporto disabili, possono richiedere l'individuazione di uno stallo di sosta riservato ai titolari di contrassegno disabili nelle immediate adiacenze delle proprie

sedi. Il Comune di Lodi si riserva di soddisfare l'eventuale richiesta valutando unilateralmente la stessa in funzione delle esigenze di mobilità peculiari della zona in cui sono richieste ed in particolare accertando la presenza di altri stalli dedicati in prossimità.

Articolo 4bis - RILASCIO CONTRASSEGNO ANNUALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO

Al residente nel Comune di Lodi titolare di contrassegno di parcheggio per disabili, purché titolare di patente di guida in regolare corso di validità e non già intestatario di altro contrassegno autorizzativo della sosta negli spazi all'uso individuati all'interno dei così definiti (dal vigente Piano della Sosta) "SETTORI OMOGENEI", viene concessa, la facoltà di richiedere il rilascio di n°01 contrassegno autorizzativo della sosta a tempo indeterminato all'interno delle aree regolamentate a pagamento (righe blu) individuate nel territorio Comunale di Lodi.

Potrà essere rilasciato un solo contrassegno per ogni avente titolo e sullo stesso potranno essere riportati gli estremi identificativi riferiti ad un numero massimo di veicoli pari a 3 (tre) oltre al cronologico del contrassegno per il parcheggio per disabili a cui lo stesso risulta riferito;

Ai fini del rilascio del contrassegno di cui al presente punto, si pone in evidenza come i veicoli utilizzati dal richiedente debbano obbligatoriamente essere:

- Di proprietà del richiedente;
- Locati (es. contratto di leasing) al richiedente (attestazione riportata sulla carta di circolazione);
- Intestati ad attività di cui il richiedente risulti titolare (allegare idonea documentazione comprovante);
- Affidati in comodato d'uso personale ed esclusivo al richiedente, da persona fisica (allegare idonea documentazione comprovante ai sensi dell'Art 94 del C.d.S. - Il proprietario/comodante dovrà necessariamente risultare ascendente/discendente diretto di 1° grado del beneficiario/comodatario) oppure da persona giuridica di cui l'avente titolo risulti Legale Rappresentante, dipendente oppure collaboratore sempre a condizione che lo stesso risulti titolare di patente di guida in regolare corso di validità. In ogni caso il veicolo dovrà risultare l'unico di cui il nucleo familiare beneficiario abbia disponibilità.

Il rilascio del contrassegno di cui al presente punto avverrà previo versamento di una tariffa forfetaria annua pari a € 102,00 da effettuarsi:

- Tramite versamento presso la Tesoreria Comunale ubicata a Lodi - Via Cavour, 40 (Banco Popolare di Lodi);
- Tramite versamento sul c.c.p. n°32931206 intestato al Comune di Lodi indicando come causale di versamento “Corrispettivo per sosta aree regolamentate anno”;
- Tramite versamento presso l'Ufficio Economato del Comune di Lodi.

Il contrassegno di cui al presente punto, all'atto del suo utilizzo, dovrà essere obbligatoriamente esposto in modo chiaro ed interamente visibile sul cruscotto del veicolo in uso unitamente al contrassegno disabili a cui risulta riferito.

Nel caso la titolarità al rilascio del contrassegno venga acquisita ad annualità in corso, si prevede un frazionamento della quota annua in 12 mensilità per ognuno dei quali il soggetto richiedente sarà tenuto a versare un corrispettivo pari a € 8,50. Per i contrassegni rilasciati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio ed il 30 Aprile di ogni anno l'avente titolo è tenuto al pagamento del corrispettivo riferito all'intera annualità (anche in caso di primo rilascio);

Per i contrassegni rilasciati nel periodo compreso tra il 01 Maggio ed il 31 Dicembre di ogni anno l'avente titolo è tenuto al pagamento del corrispettivo riferito al numero di mensilità per cui usufruisce del contrassegno (ivi compresa la mensilità all'interno della quale viene inoltrata la richiesta del contrassegno medesimo); La possibilità di frazionare la quota annua in mensilità viene accordata esclusivamente al soggetto che acquisisce la titolarità al rilascio del contrassegno ad annualità in corso. In qualsiasi caso di rinnovo dei contrassegni, pertanto, il titolare è tenuto alla corresponsione in un'unica soluzione dell'intera annualità.

La validità dei contrassegni autorizzativi, se non diversamente indicato, è da considerarsi annuale.

Per annualità si intende l'anno solare in cui è avvenuto il rilascio del contrassegno;

Tutti i contrassegni rilasciati in un determinato anno solare non potranno in ogni caso riportare una data di scadenza posteriore al 31 Dicembre del medesimo anno.

Nel caso in cui un soggetto acquisisca la titolarità al rilascio ad annualità in corso verrà comunque rilasciato un contrassegno avente quale termine di validità il 31 Dicembre dell'anno solare corrente.

La validità dei contrassegni per i quali i titolari non provvedono ad inoltrare istanza di rinnovo entro il termine indicato, è da intendersi a tutti gli effetti coincidente con il termine sugli stessi riportato (31 Dicembre dell'anno solare di rilascio);

In caso di rinnovo tardivo del contrassegno il titolare che non ha provveduto a riconsegnare il contrassegno scaduto all'Ufficio Viabilità del Comune di Lodi entro il primo giorno utile successivo al 01 gennaio è tenuto a corrispondere l'ammontare previsto per l'intera annualità corrente.

In caso di decesso o trasferimento del titolare del contrassegno, non si prevede la restituzione degli importi corrispondenti ad eventuali mensilità residue di validità dello stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI CUI AL PRESENTE PUNTO

- Richiesta di contrassegno su apposito modulo rilasciato dal competente ufficio comunale;
- Copia fotostatica carta di circolazione dei veicoli ai quali riferire il contrassegno (massimo n°03) esclusivamente nel caso di primo rilascio ovvero nel caso di sostituzione dei veicoli già autorizzati in precedenza;
- Copia fotostatica patente di guida del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili;

TITOLO III DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

1. Per ottenere i benefici disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato, o suo delegato, dovrà produrre istanza, redatta nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale (e precedentemente riportati per esteso), e consegnarla all'Ufficio Protocollo oppure tramite Posta Certificata, del Comune di Lodi, corredata dalla necessaria documentazione (art. 3 c. 1);
2. L'Ufficio competente provvederà all'atto del ricevimento della richiesta all'attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. La durata del procedimento è stabilita in 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di protocollazione dell'istanza, da parte dell'avente titolo;
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione, anche a mezzo e..mail, entro sette giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine dei 15

giorni decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o dell'integrazione documentale richiesta.

5. . L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata.

Articolo 6 - RESTITUZIONE del CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili dovrà essere restituito all'Ufficio Viabilità del Comune di Lodi entro 07 (sette) giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio ovvero a seguito del decesso dell'intestatario. Non appena il competente ufficio comunale venga a conoscenza della perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio di un dato contrassegno di parcheggio per disabili, provvederà senza ritardo ad annullarne la validità dandone immediata informazione al Comando di Polizia Locale per gli eventuali adempimenti del caso.

2. In caso di decesso del titolare, l'obbligo di restituzione del contrassegno, è a carico del coniuge o familiare convivente, del tutore legale, dell'amministratore di sostegno, ovvero dei legittimi eredi.

3. In caso di variazione della residenza nell'ambito del Comune di Lodi, il titolare dovrà provvedere ad inoltrare opportuna richiesta di aggiornamento al competente ufficio comunale;

4 In caso di trasferimento della residenza in altro comune il titolare dovrà provvedere alla restituzione del contrassegno al competente ufficio del Comune di Lodi entro 30 (trenta) giorni solari dall'inoltro della richiesta di trasferimento.

Il nuovo Comune di residenza provvederà al rilascio di un nuovo contrassegno nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia

Articolo 7 - CONTROLLO PERIODICO

1. L'Ufficio Viabilità procederà ad un controllo periodico (annuale) sulla permanenza dei requisiti demografici dei titolari del contrassegno di parcheggio per disabili attraverso un controllo incrociato dei decessi e dei trasferimenti di residenza in altri Comuni.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 8 - USO IMPROPRIO

1. Solo l'esposizione del contrassegno di parcheggio per disabili consente di fruire delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge in ordine alla circolazione e la sosta dei veicoli; il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato ad usufruire delle deroghe previste ed il conducente dello stesso soggiace al regime sanzionatorio previsto in materia. Inoltre, non è possibile un annullamento del verbale a seguito della produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare.
2. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza soggiace alla sanzione di Euro 84.00 ai sensi dell'Art.188, c.4, C.d.S.).
3. Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l'autorizzazione prescritta o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
4. L'uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro immediato a parte degli agenti preposti al controllo
5. Il reiterato uso improprio del contrassegno, l'utilizzo di copie fotostatiche del medesimo ovvero la sua contraffazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada (ed eventuali s.m.i.) nonché dal vigente Codice Penale determina da parte dell'Amministrazione Comunale la **SOSPENSIONE** del contrassegno per un periodo da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva la medesima Amministrazione Comunale dispone altresì disporre la **REVOCA** a titolo definitivo del contrassegno.
6. In caso di utilizzo di un contrassegno **SCADUTO** il preposto organo di controllo provvede all'immediato ritiro del titolo autorizzativo. Nel caso si accertasse la perdita dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio ovvero il decesso del titolare, l'Amministrazione Comunale provvede all'immediata revoca definitiva del contrassegno in oggetto;

Articolo 9 - SANZIONI

1. Per le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali ovvero che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La procedura di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il contrassegno ritirato verrà inviato al competente ufficio comunale il quale, effettuate tutte le verifiche del caso, provvederà entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi alla restituzione dello stesso al legittimo titolare/intestatario fatti salvi i casi